

Progetto di Atto europeo (6 novembre 1981)

Source: Bollettino delle Comunità europee. Novembre 1981, n° 11. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiale delle Comunità europee. "Progetto di Atto europeo", p. 95-99.

Copyright: (c) Comunità europee, 1995-2013

URL: http://www.cvce.eu/obj/progetto_di_atto_europeo_6_novembre_1981-it-5e817e60-b68a-41b4-9d75-6509220a94ee.html

Publication date: 18/12/2013

Progetto di Atto europeo

I capi di Stato e di governo dei dieci Stati membri delle Comunità europee riuniti in Consiglio europeo,

- risolti a continuare il lavoro iniziato con i trattati di Parigi e di Roma ed a creare una Europa unita capace di assumersi le proprie responsabilità nel mondo e di fornire, sul piano internazionale, un contributo commisurato alle sue tradizioni ed alla sua missione;

- considerando quanto è stato realizzato nella costruzione europea nei campi dell'integrazione economica e della cooperazione politica, nonché le finalità politiche della Comunità che riscuotono l'ampio appoggio delle forze democratiche europee;

- convinti che l'unificazione dell'Europa nella libertà e nel rispetto della sua diversità renderà possibile il progresso e lo sviluppo della sua cultura, contribuendo in tal modo al mantenimento dell'equilibrio nel mondo ed alla salvaguardia della pace;

- basandosi sul rispetto dei diritti fondamentali quale sancito dalle leggi della Comunità e dei suoi Stati membri e dalla Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

- decisi a difendere insieme la democrazia, i diritti dell'uomo e i diritti fondamentali, e in particolare, la dignità, la libertà e l'eguaglianza degli esseri umani nonché la giustizia sociale;

- consapevoli della responsabilità internazionale che ricade sull'Europa in relazione al suo livello di civiltà, alla sua potenza economica ed ai suoi molteplici legami con gli Stati e i popoli degli altri continenti;

- convinti che la sicurezza dell'Europa deve essere garantita anche mediante un'azione comune specifica che contribuisca a preservare la sicurezza comune dei partners dell'Alleanza atlantica;

- in conformità alle decisioni prese a Parigi il 21 ottobre 1972 dai Capi di Stato e di governo degli Stati membri delle Comunità europee ed al documento sulla identità europea promulgato dai ministri degli esteri il 14 dicembre 1973;

- richiamando la dichiarazione adottata dal Consiglio europeo dell'Aja del 29-30 novembre 1976 in ordine alla costruzione progressiva dell'Unione europea, e in particolare l'obiettivo, fissato dai Capi di Stato e di governo, di pervenire ad una concezione politica comune, globale e coerente;

riaffermano la loro volontà politica di sviluppare l'insieme delle relazioni fra i loro Stati e di creare una unione europea. A tal fine essi hanno formulato i seguenti principi di un Atto europeo quale ulteriore contributo alla costituzione di una unione europea.

Parte prima: principi

1. I nostri popoli si attendono che il processo di unificazione europea progredisca e conduca ad una crescente solidarietà e ad un'azione comune sempre più ampia. A tal fine, la costruzione europea deve essere maggiormente orientata in funzione dei suoi obiettivi politici nonché dotata di strutture decisionali più efficaci, e di un quadro politico e giuridico che al tempo stesso integri gli elementi esistenti e sia suscettibile di un ulteriore sviluppo. L'unione europea, da crearsi gradualmente, sarà un'unione sempre più stretta dei popoli e degli Stati europei, basata su una solidarietà genuina ed effettiva, sui comuni interessi e sull'eguaglianza dei diritti e dei doveri dei suoi membri.

2. Desiderando consolidare i progressi politici ed economici già realizzati verso l'unione europea, i capi di Stato e di governo approvano i seguenti obiettivi:

- rafforzare e sviluppare ulteriormente, in conformità ai trattati di Parigi e di Roma, le Comunità europee in quanto elemento di base della costruzione europea;

- mettere in grado gli Stati membri, attraverso una politica estera comune, di assumere posizioni comuni e di svolgere azioni comuni nelle questioni internazionali, in modo tale che l'Europa sia sempre più capace di svolgere quel ruolo internazionale che le spetta per la sua importanza economica e politica;
- coordinare la politica di sicurezza ed adottare posizioni comuni europee in questo campo, al fine di preservare l'indipendenza dell'Europa, proteggere i suoi interessi vitali e rafforzare la sua sicurezza;
- cooperare strettamente in campo culturale tra gli Stati membri, al fine di promuovere la consapevolezza delle comuni origini culturali quale aspetto dell'identità europea attingendo nel contempo alle diverse tradizioni nazionali esistenti ed intensificando lo scambio reciproco di esperienze, specie tra i giovani;
- armonizzare e rendere uniformi ulteriori aree legislative degli Stati membri al fine di rafforzare la comune coscienza europea del diritto e di creare una unione giuridica;
- rafforzare ed ampliare le attività comuni degli Stati membri per far fronte, mediante azioni concertate, ai problemi internazionali dell'ordine pubblico, agli atti di violenza grave, al terrorismo e, in genere, alla criminalità transnazionale.

3. Le Comunità europee, che continuano ad essere basate sui trattati di Parigi e di Roma, la cooperazione politica europea, le cui regole e procedure sono fissate nei rapporti di Lussemburgo (1970), Copenaghen (1973) e Londra (1981), ed il Parlamento europeo coopereranno nel perseguimento dei soprammenzionati obiettivi.

4. Al fine di sviluppare ulteriormente la cooperazione politica europea occorrerà, in particolare:

- intensificare, rendendole regolari e tempestive, le consultazioni tra i Dieci orientate a mettere a punto azioni comuni su tutti i temi internazionali di comune interesse;
- adottare posizioni definitive solo in seguito a consultazioni con gli altri Stati membri;
- accettare le posizioni rispettive dei Dieci come una comune base vincolante;
- rafforzare i contatti a livello mondiale con i paesi terzi che presentano un particolare interesse per i Dieci;
- prendere maggiormente in considerazione le decisioni del Parlamento europeo nel processo decisionale dei Dieci.

Parte seconda: istituzioni

Le misure seguenti sono intese ad amalgamare le esistenti strutture delle Comunità europee (CE), della cooperazione politica europea (CPE) e del Parlamento europeo, nonché a rafforzare l'orientamento politico della costruzione europea:

1. Le strutture del processo decisionale delle Comunità europee e della cooperazione politica europea dovranno essere unificate sotto la responsabilità del Consiglio europeo. Il Consiglio europeo è l'organo politico direttivo della Comunità europea e della cooperazione politica europea. Esso è composto dai capi di Stato e di governo e dai ministri degli affari esteri degli Stati membri.
2. Il Consiglio europeo delibererà su tutte le materie concernenti la Comunità europea e la cooperazione politica europea. Le sue riunioni saranno preparate sotto la particolare responsabilità dei ministri degli esteri. Il Consiglio europeo può prendere decisioni e fissare direttive.

L'esame delle materie riguardanti le Comunità europee continuerà ad essere disciplinato dalle disposizioni e dalle procedure contenute nei trattati di Parigi e di Roma e nei relativi accordi complementari.

3. I capi di Stato e di governo riaffermano l'importanza centrale che essi attribuiscono al Parlamento europeo per lo sviluppo dell'unione europea, importanza che si deve riflettere nei suoi poteri di collaborazione e nelle sue funzioni di controllo. Essi introducono pertanto nella Comunità, nel rispetto dei trattati di Parigi e di Roma, i seguenti miglioramenti :

(1) Il Parlamento europeo discuterà tutti i temi relativi alla Comunità europea e alla cooperazione politica europea.

(2) Il Consiglio europeo farà rapporto ogni sei mesi al Parlamento e gli sottoporrà annualmente un rapporto sui progressi compiuti verso l'unione europea. Nel dibattito relativo a tali rapporti, il Consiglio europeo sarà rappresentato dal proprio presidente (o da uno dei suoi membri).

(3) Il Parlamento europeo può porre interrogazioni orali o scritte ai Consigli dei ministri ed alla Commissione su tutti gli aspetti dell'unione europea. Esso può rivolgere raccomandazioni al Consiglio europeo, ai Consigli dei ministri e alla Commissione. Le risoluzioni del Parlamento europeo saranno trasmesse al Consiglio dei ministri degli esteri per essere da esso discusse.

Se il Parlamento chiede il parere del Consiglio, quest'ultimo è tenuto a soddisfare tale richiesta. Il presidente del Consiglio terrà informato il Parlamento europeo, tramite la sua commissione politica, sui temi di politica internazionale trattati nell'ambito della cooperazione politica europea.

(4) Prima della nomina del presidente della Commissione, il presidente del Consiglio consulterà il presidente del Parlamento europeo. Dopo la nomina dei membri della Commissione da parte dei governi degli Stati membri, si terrà un dibattito sull'investitura, durante il quale il Parlamento discuterà il programma della Commissione.

(5) Nel quadro fissato dalla dichiarazione comune adottata il 4 marzo 1975 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione sulla procedura di concertazione, il Parlamento è associato agli atti giuridici della Comunità che abbiano portata generale e comportino conseguenze finanziarie rilevanti. Tale procedura di concertazione sarà applicata «mutatis mutandis» secondo modalità adeguate alle necessità pratiche anche alle decisioni di carattere normativo adottate dai Consigli dei ministri conformemente ai trattati di Parigi e di Roma, nel caso in cui il Parlamento nell'esprimere il suo parere richieda l'avvio della procedura di concertazione a causa della particolare rilevanza di tali decisioni.

(6) Il Parlamento europeo sarà consultato prima dell'adesione o dell'associazione di altri Stati e prima della conclusione di trattati internazionali da parte delle Comunità europee; le sue commissioni competenti saranno tenute continuamente informate. Nel mettere a punto la procedura di consultazione allargata, si terranno nel debito conto le esigenze di riservatezza e di urgenza.

(7) Per quanto riguarda lo sviluppo ulteriore dei diritti fondamentali e dei diritti dell'uomo, si riconosce speciale legittimità alle deliberazioni ed alle decisioni del Parlamento europeo.

(8) Si dovranno sviluppare ulteriormente i contatti e consultazioni reciproche tra il Parlamento europeo ed i Parlamenti nazionali, secondo procedure fissate da questi ultimi, al fine di promuovere una maggiore presa di coscienza dell'unificazione europea da parte dell'opinione pubblica e di rendere più fecondi i dibattiti sui temi dell'unione europea.

4. (1) Il Consiglio dei ministri degli esteri sarà responsabile della cooperazione politica europea.

Questa disposizione non pregiudica le competenze del Consiglio delle Comunità europee quali previste dai trattati di Parigi e Roma.

La concertazione sulle questioni della sicurezza mira a promuovere l'indipendenza dell'Europa, proteggere i suoi interessi vitali e rafforzare la sua sicurezza. Nell'ambito di tale concertazione, qualora risulti necessario

affrontare in un'ottica più specifica problemi di comune interesse, il Consiglio si può riunire in una composizione diversa.

(2) Inoltre verranno costituiti un Consiglio dei ministri responsabile della cooperazione culturale ed un Consiglio dei ministri della giustizia.

(3) Il Consiglio europeo può decidere di costituire altri Consigli dei ministri al fine di coordinare l'attività degli Stati membri in campi che non sono regolati dai trattati di Parigi e di Roma.

(4) Il Consiglio dei ministri degli esteri può nominare delle commissioni con l'incarico di esaminare problemi specifici e di riferirgli in merito. Sia il Consiglio sia tali commissioni potranno avvalersi della collaborazione di esperti.

(5) Nell'ambito della cooperazione politica, il ruolo della presidenza verrà rafforzato sotto il duplice profilo di accrescere i suoi poteri di iniziativa e coordinamento e di estendere le sue capacità operative.

5. Il Consiglio dei ministri responsabile della cooperazione culturale procederà a regolari scambi di vedute al fine di armonizzare per quanto possibile le rispettive posizioni e promuovere così una stretta collaborazione in campo culturale. Per questi scambi di vedute gli Stati membri possono farsi rappresentare dai rispettivi ministri competenti, in conformità alle norme costituzionali di ciascuno.

6. Il Consiglio dei ministri della giustizia procederà a regolari scambi di vedute sui temi della cooperazione giuridica, al fine di promuovere anche in questo campo l'unione europea.

7. Il Consiglio europeo ed i Consigli dei ministri saranno assistiti per le questioni concernenti le Comunità europee, dal segretariato del Consiglio e per quelle inerenti alla cooperazione in politica estera, culturale e della sicurezza, da un segretariato della cooperazione politica europea di cui si fisserà la composizione.

8. (1) In relazione alla necessità di migliorare i processi decisionali e, quindi, di accrescere la capacità d'azione delle Comunità europee, sono di decisiva importanza le procedure di voto previste dai trattati di Parigi e di Roma. Gli Stati membri si adopereranno in ogni occasione per facilitare la presa di decisioni.

(2) A tal fine si prevede un più ampio ricorso al sistema dell'astensione che non blocca l'adozione di decisioni. Lo Stato membro che ritenesse necessario invocare in circostanze eccezionali il proprio «interesse vitale» per impedire una decisione, dovrà dichiarare per iscritto le specifiche ragioni di tale comportamento.

(3) Il Consiglio prenderà nota delle ragioni addotte e rinverrà la decisione sino alla sua prossima riunione. Se in tale successiva riunione lo Stato membro interessato invocasse una seconda volta, con la stessa procedura, il proprio «interesse vitale», si rinuncerà nuovamente a prendere una decisione.

(4) Anche nell'ambito della cooperazione politica europea, gli Stati membri si adopereranno al massimo grado per facilitare il processo decisionale e rendere con ciò stesso più rapida l'adozione di posizioni comuni.

9. I capi di Stato e di governo sottolineano la particolare importanza del ruolo della Commissione nella sua duplice qualità di custode dei trattati di Parigi e di Roma e di forza animatrice del processo di integrazione europea. Oltre alle funzioni e competenze che le derivano dai trattati la Commissione ha il compito di consigliare e appoggiare il Consiglio europeo mediante proposte e commenti nonché di assistere alle sue riunioni. Essa deve inoltre essere associata strettamente ai lavori della cooperazione politica europea.

10. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha un ruolo importante da svolgere nel processo verso l'unione europea. Assicurando l'osservanza e vigilando sullo sviluppo del diritto comunitario, agisce in conformità dei trattati di Parigi e di Roma. Sarebbe opportuno conferire ad essa adeguati poteri di interpretazione e, possibilmente, di arbitrato ai fini dell'elaborazione di trattati internazionali tra gli Stati membri.

Parte terza : prospettive

1. Qualsiasi altro Stato europeo che condivida i valori e gli obiettivi enunciati nel presente Atto e che diventi membro delle Comunità europee può aderire all'«Atto europeo» per partecipare alla realizzazione dell'unione europea. Aderendo alle Comunità europee, esso assume insieme l'impegno di aderire al presente «Atto europeo».
2. I capi di Stato e di governo sottoporranno il presente «Atto europeo» ad una revisione generale cinque anni dopo la sua firma, allo scopo di tradurre i progressi realizzati nell'unificazione europea in un trattato sull'unione europea. A tal fine i ministri degli esteri presenteranno al Consiglio europeo, prima della scadenza del termine stabilito, un progetto che sarà sottoposto per parere al Parlamento europeo.
3. In fede di che, i sottoscritti alti rappresentanti degli Stati membri, consapevoli della grande importanza politica che essi attribuiscono a questa Dichiarazione comune e decisi ad agire in conformità alla loro volontà quale è espressa qui sopra, hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto europeo.

Progetto di dichiarazione sui temi dell'integrazione economica

1. La realizzazione dell'Unione europea richiede il conseguimento di ulteriori progressi sul terreno dell'integrazione economica dell'Europa. I capi di Stato e di governo riaffermano pertanto, nell'Atto europeo, l'obiettivo primario del rafforzamento e dello sviluppo delle Comunità europee in conformità dei trattati di Parigi e di Roma.
 2. La soluzione dei problemi, attualmente affrontati, dalle Comunità europee, è essenziale per il rafforzamento della solidarietà comunitaria.
 3. Ciò implica, nell'interesse di tutti gli Stati membri e del miglioramento delle condizioni di vita dei loro cittadini, un mercato interno funzionante, l'adeguamento della politica agricola comune, il risanamento della struttura del bilancio. Il mercato comune non deve essere soltanto preservato, ma occorre realizzarlo pienamente.
 4. Il sistema monetario europeo, che ha portato alla creazione di una più vasta zona di stabilità monetaria, va considerato un elemento positivo. Al di là della stabilità monetaria garantita dallo SME, gli Stati membri dovranno operare per una crescente convergenza delle loro economie. Nella prospettiva dell'Unione economica e monetaria, che quale componente dell'unione europea deve rafforzare la solidarietà economica e finanziaria della Comunità, essi devono proporsi l'obiettivo di un più stretto coordinamento delle rispettive politiche economiche, anche in vista di uno sviluppo ulteriore dello SME.
- Gli Stati membri dovranno considerare come possano essere sviluppate, nell'ambito dei mezzi disponibili, politiche comunitarie che appaiano atte a consentire l'integrazione.
5. L'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità europea deve essere realizzata nell'interesse della stabilizzazione della democrazia in Europa, dell'ampliamento dell'area economica europea e del rafforzamento della posizione dell'Europa nel mondo.
 6. Una Comunità europea, così completata e potenziata, potrà consentire di valorizzare il potenziale dello spazio economico europeo, aumentandone la competitività e le potenzialità in materia di investimenti e riducendo conseguentemente il tasso di disoccupazione.